



# COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Provincia di Livorno)

## AREA 1°

Servizio Tributi

---

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

#### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni.

#### Art. 2

#### ALIQUOTE

1. Il Comune di Castagneto Carducci applica dal 1 gennaio 2000 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF come sopra istituita pari allo 0,2 per cento.
2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2007 intende disporre una variazione all'aliquota di compartecipazione all'addizionale di cui al comma 2 art. 1 D. Lgs. 360/98, pari allo 0,2 per cento, portando complessivamente l'aliquota allo 0,5 per cento.
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

#### Art. 3

#### SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,5 per cento al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 4

#### SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Castagneto Carducci dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

#### Art. 5

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).
2. Copia della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo: [entrate\\_dc\\_fiscalitalocaleudc@finanze.it](mailto:entrate_dc_fiscalitalocaleudc@finanze.it) ovvero spedita via fax al numero **06/59972780**.